

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI

ELABORAZIONE PAGHE DEI DIPENDENTI

DELL’ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA



ARTICOLO 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

La richiesta di offerta ha per oggetto lo svolgimento del servizio triennale di elaborazione paghe dei dipendenti dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta.

L'Ente ha rilevato la necessità di procedere con una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. (codice dei contratti pubblici) per affidare l'incarico triennale di elaborazione paghe dei dipendenti dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, avvalendosi, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del *Sistema Informatico*, di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento.

ARTICOLO 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

L'oggetto del presente servizio di elaborazione paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti ed amministratori dell'Ente, prevede le seguenti attività:

1. adempimenti connessi alle elaborazioni mensili (in formato pdf):

- invio cedolino dipendenti e redditi assimilati per verifica a video, invio definitivo (vidimato per enti privati e stampa libro unico) e pubblicazione cedolino sul portale light dei dipendenti;
- riepilogo generale (indicante i totali voci retributive, i totali imponibili con relativi oneri per ogni singolo ente previdenziale, le ritenute fiscali e il netto);
- riepilogo per capitolo di spesa e imputazione contabile di spesa;
- distinta allegato al mandato/netti a pagare in ordine alfabetico e/o per capitolo di spesa e/o per istituto di credito;
- calcolo TFR a carico Ente e dipendenti;
- modello F24 cartaceo su modello ministeriale e file Entratel Agenzia delle Entrate (file F24 Homebanking tracciato a richiesta/pagamento);
- elenco mensile contributi per dipendente con totali riepilogativi;

- creazione file ed invio telematico modello UNIMENS e gestione cassetto previdenziale;
- stampa riepilogo mensile IRAP;
- stampa riepilogo mensile IRPEF;
- riepilogo voci utilizzate e relativi importi, totalizzati per capitolo di spesa;
- riepilogo situazione ferie;
- prospetto mensile iscritti ai fondi pensione complementare ed eventuale file;
- invio flusso Pens-Plan trimestrale dati contributivi degli aderenti a LaborFonds direttamente dalla ditta incaricata.;
- creazione file Setif per accredito automatico stipendi;
- trasmissioni circolari aggiornamento mensile riferite alla normativa vigente nel periodo.

2. elaborazioni periodiche o su richiesta (in formato pdf):

- elaborazione tredicesima mensilità entro i termini contrattuali;
- prospetto trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni (Enti con TFR conto Ente);
- ricalcolo automatico di conguagli periodi pregressi previo eventuale invio relativi dati;
- lista imponibili e oneri fiscali/previdenziali per ciascun dipendente;
- modello CU per dipendenti cessati in corso d'anno;
- PASSWEB annuale (gennaio-dicembre): verifica quadrature, verifica presenze ECA, sistemazione ECA relativi errori di sistema (massimo 5);

3. elaborazioni annuali:

- elaborazione modello CU e relativo file ministeriale;
- gestioni percipienti (professionisti, collaboratori, espropri, ecc.) per inserimento su modello 770;
- prospetto denuncia annuale IRAP;
- elaborazione controllo modello 770 semplificato ed eventuale ordinario e relativo file ministeriale;
- invio telematico modello 770 semplificato ed eventuale ordinario;
- riepilogo imponibili annuali INAIL per autoliquidazione;
- denuncia on-line autoliquidazione premio INAIL;
- acquisizione dati telematici relativi al modello 730 ed imputazione in busta paga;



- elaborazione bilancio di previsione costo del personale.

4. adempimenti connessi alle elaborazioni periodiche o su richiesta (in formato pdf):

- ricalcolo automatico di conguagli periodi pregressi previo invio relativi dati;
- pubblicazione modelli 350/P, TFR/1, TFR/2;
- calcolo importi arretrati per progressioni o rinnovo contrattuali.

Inoltre, l'incarico prevede che l'aggiudicatario dovrà fornire un costante aggiornamento in merito alle novità rilevanti, con la possibilità che l'Ente richieda chiarimenti scritti relativi a specifici aspetti, senza che questo possa comportare alcun onere aggiunto.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNI DELLE PARTI.

Tramite il Servizio, la Società, utilizzando una connessione sicura (https), potrà gestire tutte le fasi di elaborazione dei tabulati mensili tramite un PC collegato ad Internet e accedere al programma e ai dati che risiedono nei server, anche per il tramite di ausiliari, servizi di storage e servizi informatici di varia natura.

La corretta esecuzione del Servizio necessita della collaborazione attiva della Società, pertanto entrambe le parti contrattuali s'impegnano ad agire secondo principi di buona fede e correttezza dell'espletamento delle attività descritte agli art. 1 e 2 del presente contratto ed dell'invio elaborati in formato pdf.

La Società si impegna a svolgere le seguenti operazioni:

- Caricare e confermare i dati variabili direttamente dal sito Web;
- verificare gli elaborati provvisori pubblicati e comunicare eventuali variazioni da apportare;
- confermare gli elaborati provvisori facendoli divenire definitivi entro il 5° giorno lavorativo antecedente la valuta degli stipendi.
- far pervenire tempestivamente alla ditta incaricata la documentazione, i dati, le informazioni, etc. necessari all'espletamento del presente incarico. A tal fine, il Cliente dichiara di conoscere e prendere atto dei termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione del Servizio;



- collaborare la ditta incaricata del Servizio ai fini dell'esecuzione del presente contratto consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato;
- informare tempestivamente la ditta incaricata del servizio, mediante comunicazione scritta, rispetto a qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito e che possa in ogni caso incidere sulla prestazione del Servizio.

La ditta incaricata si impegna inoltre a svolgere presso la propria sede il servizio di elaborazione centralizzata degli stipendi con le seguenti modalità:

- rendere disponibili nei server sopracitati gli elaborati provvisori entro 1 giorno lavorativo dall'invio delle variabili mensili;
- rendere disponibili nei server sopracitati gli elaborati definitivi in formato pdf entro 1 giorno lavorativo dalla conferma definitiva degli elaborati e comunque entro 5 giorni lavorativi antecedenti il giorno 27 di ogni mese per gli stipendi dei dipendenti assunti con contratto pubblico del comparto autonomie locali e amministratori.
- eseguire almeno 3 backup giornalieri dei dati;

La ditta incaricata si impegna altresì, in caso di errori nelle elaborazioni, a provvedere tempestivamente e nei limiti della diligenza media del settore, alla correzione degli errori stessi.

ARTICOLO 4

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' – FORZA MAGGIORE

La denuncia di eventuali gravi errori, omissioni, imprecisioni, etc. deve essere fatta, a pena di decadenza, per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo della società incaricata, entro e non oltre 5 giorni dalla scoperta. In ogni caso, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la ditta incaricata sarà responsabile per i danni che dovessero derivare al Cliente in relazione alle prestazioni rese, inclusi i danni derivanti al cliente da vizi originari o sopravvenuti dei supporti informatici utilizzati allo scopo del servizio, soltanto nei limiti di un importo complessivo non superiore a 6 volte il corrispettivo mensilmente pattuito.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la ditta incaricata non sarà responsabile per i danni che dovessero derivare al Cliente per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Cliente.



La ditta incaricata non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento del contratto dovuto a cause di forza maggiore o comunque a qualsiasi causa estranea alla propria attività.

Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. leggi, regolamenti, provvedimenti di pubbliche Autorità che incidono sull'oggetto del contratto e/o che rendano la ditta, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- b. guerre, rivolte, incendi, catastrofi naturali;
- c. sospensioni, rallentamenti o cattivo funzionamento delle reti Internet e trasmissione dati quando non superabili con l'ordinaria diligenza;
- d. scioperi a carattere nazionale e/o di categoria;
- e. altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti.

Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, la stessa ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse perdurare per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o pec, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
2. La stipulazione dell'incarico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione dell'incarico da parte dell'appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.



4. L'appaltatore deve eseguire le prestazioni elencate all'articolo 2.
5. Il professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il Parco ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente al professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico; nel caso di consegna in ritardo della documentazione da parte del Parco, declina il professionista da ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato.
2. La stazione appaltante mette a disposizione dell'appaltatore, un referente interno per facilitare lo svolgimento della prestazione.

ARTICOLO 7

NORME CHE REGOLANO L'INCARICO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il servizio in oggetto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;

- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
- d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- g) le norme del codice civile;
2. nel caso in cui una o più previsioni dell’incarico dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell’incarico stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell’incarico risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente incarico conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’INCARICO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell’incarico:
- il capitolato speciale d’appalto;
 - l’offerta economica dell’appaltatore;



2. ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 l'incarico sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

ARTICOLO 9

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) dall'1 marzo 2021 al 28 febbraio 2024.

ARTICOLO 10

IMPORTO DELL'INCARICO

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende quello offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ARTICOLO 11

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il responsabile del procedimento è il dott. Cristiano Trotter che svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 12

AVVIO DELL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dell'incarico. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell'incarico.

ARTICOLO 13

MODIFICA DELL'INCARICO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.



ARTICOLO 14

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. Il corrispettivo per il servizio sarà versato dal Parco Naturale Adamello Brenta al professionista con rate trimestrali mediante mandato di pagamento emesso nel termine di trenta giorni data fattura. L'importo pattuito non potrà essere sottoposto a revisione prezzi, con rinuncia totale quindi da parte dell'appaltatore di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 1664 del Codice Civile quando il servizio venga disdetto dopo il primo anno. All'inizio di ogni anno spetterà, a richiesta da formularsi entro fine gennaio di ogni anno adeguatamente motivata e documentata, la revisione prezzi a norma dell'articolo 1664 del Codice Civile.
2. La ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovranno essere intestate ed inviate trimestralmente a: Parco Naturale Adamello Brenta – info@pec.pnab.it. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, sul conto corrente indicato dal Fornitore. Si ricorda l'obbligo per le PA della fattura elettronica, nella quale dovranno essere inseriti il codice univoco ufficio UFKQER, la base imponibile e l'IVA (evidenziando il richiamo dell'art. 17ter del DPR 633/72); quest'ultima verrà versata direttamente all'erario dello scrivente. Con riferimento alla compilazione della fattura elettronica i campi:
 - esigibilità IVA: dovrà essere valorizzato con "S";
 - il totale documento dovrà recare sia la somma di imponibile che di IVA;
 - il totale da pagare dovrà riportare il solo valore dell'imponibile.

Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa che si renda necessaria per l'esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'offerta economica presentata. I prezzi si intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria proposti in base a calcoli di sua convenienza, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.



3. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato;
4. la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

ARTICOLO 15

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
2. la stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;
3. la stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere l'incarico.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI CESSIONE DELL'INCARICO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALL'INCARICO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 17

SUBAPPALTO

Il Parco Naturale Adamello Brenta fa espresso divieto all'Impresa affidataria di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato o di cedere in tutto o in parte il contratto che ne deriva.



ARTICOLO 18

TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 19

ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell'incarico.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

▪ **FONTE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali sono raccolti presso il Parco Naturale Adamello Brenta, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

▪ **FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.



Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

▪ **MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra.

▪ **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Informiamo che i dati saranno comunicati





1. alle seguenti categorie di destinatari:

- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara

per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, dott. Cristiano Trotter e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

▪ TRASFERIMENTO EXTRA EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

▪ PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";





- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

▪ DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente potrà chiedere l'accesso dei propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Direttore del Parco comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora venga richiesto, il Titolare provvederà a comunicare i destinatari.

In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

ARTICOLO 21

OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Società aggiudicataria si impegna a stipulare idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del confronto, precisando che il massimale della polizza deve rispettare la





normativa vigente, e in particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/14/CEE. La Società aggiudicataria si impegna a tenere sollevato l'Ente da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio del servizio di trasporto.

ARTICOLO 22

PENALI

Qualora nel corso dell'esecuzione non sia garantito il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze nella gestione dello stesso, il direttore dell'esecuzione chiede, con nota scritta, il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che devono essere intraprese dalla Ditta aggiudicataria entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della segnalazione.

Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell'espletamento delle forniture, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, l'Ente Parco potrà irrogare, previa contestazione alla Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari a € 200,00.

ARTICOLO 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della Ditta, il compenso dovuto a quest'ultima verrà rideterminato dall'Ente Parco in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte della ditta.





ARTICOLO 24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente stabilito o contemplato nel presente Contratto Speciale d'Appalto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti nella materia oggetto del presente atto.

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'incarico, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

ARTICOLO 25

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito dell'incarico sottoscritto con il Parco Naturale Adamello Brenta, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Parco Naturale Adamello Brenta della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Parco Naturale Adamello Brenta (...).”.



1. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
2. la stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto;

le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche; nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG), Z722B04B50.

ARTICOLO 26

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ARTICOLO 27

SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 28

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 29

NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.